Gentili Associati,

come probabilmente a Voi noto, l’Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli, con C.F. e P.I. 00574290722, in data 15.04.2013 ha presentato presso il Tribunale di Bari ricorso per concordato preventivo in continuità in bianco, ai sensi dell’art. 161 L.F. VI comma.

La presentazione di tale ricorso, ai sensi dell’art. 168 L.F., rende nulle tutte le eventuali azioni esecutive intraprese dopo la pubblicazione presso la Camera di Commercio di Bari della “domanda di concordato”  (15.04.2013) e la prosecuzione di tutte le azioni già intraprese. Per cui, allo stato, nessun creditore dell’Ente può esercitare alcun tipo di azione volta al recupero della sua creditoria e le eventuali garanzie ipotecarie acquisite fino a 90 giorni prima della presentazione della domanda, decadono.

Il concordato in bianco – come quello di cui si discute – consente al debitore di presentare entro un termine che va da 60 a 120 giorni, prorogabile per una sola volta, il piano concordatario con le percentuali dei debiti che intende soddisfare. Nel caso specifico, l’Ente ha chiesto, e ottenuto, una proroga per la presentazione del piano, che scade a fine novembre. I tecnici incaricati dal Miulli sono gli avv.ti Chionna – Maggio – Liantonio.

Una volta presentato il ”progetto” il Tribunale, a meno che non ravvisi motivi di inammissibilità ai sensi dell’art. 162 L.F, dichiarerà aperta la procedura ordinando la convocazione dei creditori entro 30 giorni dall’emissione del decreto  a cura del nominato Commissario che, quindi, inoltrerà a ciascun creditore anche il piano di concordato per valutarne la convenienza. All’udienza fissata per l’approvazione tutti i creditori convocati potranno partecipare e discutere la proposta e il concordato viene approvato se votano favorevolmente la maggioranza dei creditori. I dissensi possono essere comunicati entro 20 giorni dall’adunanza anche a mezzo posta, telegramma, pec e la manata comparizione all’udienza, oltre che il mancato espresso dissenso, equivale ad assenso che, quindi, andrà a sommarsi ai voti favorevoli espressi formalmente. I creditori dotati di privilegio – quali, per esempio, gli artigiani – o dotati di pegno o ipoteca, non votano pena la perdita della prelazione o privilegio.

Se non viene raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli, la proposta di concordato viene dichiarata inammissibile, diversamente, invece, se il Tribunale ritiene tutto regolare e il Commissario non rilevi mutamenti di condizioni rispetto a quelle prospettate al momento della presentazione del piano, il concordato viene omologato. L’omologazione, ovvero tutta la procedura suddescritta, deve esaurirsi nel termine di 6 mesi, prorogabile di 60 giorni. Questo non significa che trascorso tale termine il crediti vengono soddisfatti nelle percentuali di cui al concordato, ma che da quel momento il  Commissario Liquidatore nominato al momento dell’omologazione, comincerà le attività di liquidazione, appunto, per dar seguito al piano, attività che potrebbero portar via diverso tempo. Per esprimere delle valutazioni sulla tempistica, è necessario attendere la presentazione del piano per comprendere in che modo l’Ente intende reperire i fondi per soddisfare i propri debiti.

In ogni caso, fin a che non si chiude la procedura e, quindi, vengono liquidati tutti i debiti come da progetto, non può essere intrapresa alcuna azione volta al recupero delle somme oggetto del passivo concordatario. Può accadere, anche, che la procedura di liquidazione risulti “impossibile”. A quel punto, seguirà il fallimento dell’Ente, con apertura della successiva trafila della procedura fallimentare e con i tempi, normalmente molto lunghi, di liquidazione dell’attivo – se mai ce ne sarà – fallimentare.

E’ necessario che sappiate, inoltre, che tutte le forniture che vi sono state commissionate dal 15.04 in poi, e fino alla chiusura della procedura concordataria, vi devono essere pagate in prededuzione, ex art. 111 L.F. , il che significa che il commissario a nominarsi, da subito, dovrà provvedere ai pagamenti con le modalità e i tempi normalmente previsti e tanto perché quello del Miulli è un concordato con continuità, il che significa che l’Ente deve essere in grado di adempiere alle obbligazioni che sorgono nel corso della procedura. In mancanza, l’inadempimento può essere causa di dichiarazione di fallimento della società stessa.

Allo stato, quindi, non vi resta che attendere la presentazione del piano concordatario per valutare la convenienza dello stesso e se votare favorevolmente o meno e la fissazione dell’udienza per l’adunanza.

Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e lo studio della posizione di ciascuno di Voi che potrebbe variare in base agli specifici contratti sottoscritti con l’Ente (per es. patto di riservato dominio).

Cordialità.

Avv. Giuseppe Nocco